

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 50

Adunanza 24 dicembre 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 285
AL P.R.G.C. - NUOVO ACCESSO FALCHERA - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITA'.

Protocollo: 999 – 51343/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 130 del 29 settembre 2008 il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 151 al P.R.G. per la "*Revisione attività ammesse e relative modalità di attuazione nelle aree per insediamenti produttivi ricomprese nelle aree normative IN, M2, MP*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;

- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 17 del 14/02/2011, il Progetto preliminare della Variante Strutturale n. 200 al P.R.G. per la "*Linea 2 Metropolitana e Quadrante Nord-Est di Torino*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 8 del 30/01/2012, il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 230 al P.R.G. per "*L'adeguamento del P.R.G. al D.Lgs. 334/1999 e alla Variante al PTC in materia di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 97 del 29/10/2013, il Progetto Preliminare di Variante parziale n. 285 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 11/11/2013 (pervenuto il 13/11/2013), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17; (*Prat. n. 066/2013*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 865.263 ab. al 2001 e 872.367 ab. al 2011;
- trend demografico: ha subito un calo superiore al 25% negli ultimi 30 anni (1.167.968 ab. al 1971, 1.117.109 ab. al 1981, 962.507 ab. al 1991), cui è seguito nell'ultimo decennio un lieve incremento;
- superficie: 13.001 ettari, dei quali 10.335 ettari in zona pianeggiante e 2.666 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 9.800 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 75% del territorio comunale), 1.939 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 25° e 1.262 ettari con pendenze superiori ai 25°; la "Capacità d'uso dei suoli" indica che 1.450 ettari appartengono alla *Classe I^a* (di cui ha 1.109 a destinazione diversa da quella agricola) e 8.683 ettari alla *Classe II^a* (di cui ha 6.675 a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 1.313 ettari di aree boscate (pari a circa il 10% del territorio comunale); è inoltre interessato da 354 ettari coltivati a "*Vigneti, frutteti e noccioletti*";
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale della "*Area Metropolitana Torinese - Nord-Est*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- tra le polarità e gerarchie territoriali, individuati dal PTC2, è *Capitale regionale* (art. 19 N.d.A.);
- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo;
- assetto naturalistico e paesaggistico:
 - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
 - la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
 - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;

- attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
- costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 97/2013 di adozione della Variante, finalizzata a *"rendere coerente il progetto del nuovo collegamento viabile con le previsioni del P.R.G. ed alla reiterazione del vincolo espropriativo, considerato che è decaduto il vincolo preordinato all'espropriazione, come previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001 in quanto, decorsi cinque anni dall'approvazione della variante n. 131 [D.C.C. n. 196 del 16/10/1996], non è stata data esecuzione alle previsioni in esse contenute."*;

preso altresì atto che con la succitata D.C.C. n. 97/2013 è stato approvato il progetto preliminare del secondo accesso viabile all'abitato di Falchera, opera finanziata dai provvedimenti connessi per l'attuazione del *"Piano Città"* previsto ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente *"Misure urgenti per la crescita del Paese"* (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134);

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- la reiterazione dei vincoli espropriativi di aree già destinate a Viabilità "VI" in progetto;
- il cambio di destinazione urbanistica delle aree interessate dal tracciato viabilistico da:
 - area per Servizi Privati "SP", lettera "v" impianti ed attrezzature sportive (mq 1.455)
 - area "FS" - aree per impianti ferroviari in sopra e sottosuolo (mq 716)
 - aree a Parco - *"Parchi urbani e fluviali - P25"* (mq 566)
 - area per Servizi pubblici "S", lettera "p" aree per parcheggi (mq 427),
 - area per Servizi pubblici "S", lettera "v" spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (mq 621),
 a Viabilità "VI" in progetto;
- la modifica grafica dell'azzoneamento della Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 2.5 *"NODO STURA FS"*;
- il cambio di destinazione urbanistica di una porzione di area da Viabilità "VI" in progetto ad Area per Servizi pubblici "S", lettera "a" aree per attrezzature di interesse comune e lettera "p" aree per parcheggi (mq 681);
- il cambio di destinazione urbanistica di una porzione di area da Viabilità "VI" in progetto ad Area per Servizi pubblici "S", lettera "p" aree per parcheggi (mq 160);
- la modifica dell'Allegato Tecnico n. 7 *"Fasce di rispetto"*, coerentemente con gli adeguamenti progettuali;
- la Variante determina un decremento dichiarato della dotazione di aree per servizi oltre le dotazioni di legge in misura pari a 773 mq e un decremento dichiarato pari a 1 abitante;

La documentazione di Variante verifica:

- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dato atto che la D.C.C. n. 97/2013 di adozione, ai fini degli adempimenti connessi alla Valutazione Ambientale Strategica, reca la seguente precisazione: *"la presente variante prevede la reiterazione dei vincoli espropriativi scaduti e modesti adeguamenti progettuali del tracciato, peraltro già ammessi dall'articolo 23 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione relative alla viabilità in sede di progetto attuativo e che la medesima non è assoggettata alla normativa vigente sulla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 (allegato IV alla parte seconda) e alla normativa regionale specifica; inoltre ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, comma 9, lettere a), b), c), d), e) della vigente L.U.R.. Pertanto, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene che la variante non richieda l'attivazione del processo di assoggettabilità a VAS";*

dato altresì atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalle LL.RR. n. 3/2013 e 17/2013, la deliberazione C.C. n. 79/2013 di adozione della Variante reca le seguenti precisazioni:

- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente;
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla dotazione globale dei servizi, mentre non contiene la dimostrazione del rispetto dei parametri relativi alla dotazione dei servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/77;
- non contiene la puntuale elencazione circa il rispetto di tutte le condizioni richieste dal quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., dalla lettera a) alla lettera h), ai fini della piena qualificazione di *"Variante Parziale"*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/12/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 14/11/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 285 al P.R.G.C. del Comune di Torino, adottato con deliberazione del C.C. n. 97 del 29/10/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale, il Dirigente del Servizio Urbanistica, con proprio provvedimento, formula alcune osservazioni di seguito riassunte e di cui se ne condivide il contenuto:
 - ai fini della piena qualificazione di "*Variante Parziale*", il provvedimento di approvazione dovrà precisare:
 - a) che sono rispettate tutte le condizioni richieste dal quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., dalla lettera a) alla lettera h);
 - b) che sono rispettati i parametri di cui alle lettere c) e d) del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i. sulla riduzione o l'aumento delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 s.m.i.;
 - c) l'indicazione degli eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga e al loro effetto sui dati riferiti alla capacità insediativa residenziale o non residenziale del P.R.G.C. vigente;
3. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta